

A1

REGOLAMENTO (CEE) N. 2901/93 DEL CONSIGLIO

del 18 ottobre 1993

che modifica gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CEE) n. 2377/90 che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale⁽¹⁾, in particolare gli articoli 6, 7 e 8,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2377/90, è necessario stabilire progressivamente limiti massimi di residui per tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nella Comunità nei medicinali veterinari destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare;

considerando che dei limiti massimi di residui possono essere stabiliti solo in seguito a valutazione, da parte del comitato per i medicinali veterinari, di tutte le informazioni relative alla sicurezza dei residui, presenti nelle sostanze di cui trattasi, destinate al consumatore di prodotti alimentari di origine animale e relative agli effetti dei residui sulla lavorazione industriale dei generi alimentari;

considerando che, nel fissare i limiti massimi per i residui di medicinali veterinari presenti nei prodotti alimentari di origine animale, è opportuno precisare le specie animali in cui tali residui possono comparire, i livelli di residui che possono essere presenti nei singoli tessuti prelevati dall'animale cui era stato somministrato il prodotto (tessuto campione) e la natura del residuo che interessa ai fini del controllo dei residui (residuo marcatore);

considerando che, per il controllo dei residui, occorre di norma fissare, conformemente alla legislazione comunitaria in materia, dei limiti massimi di residui per i tessuti campione, il fegato o i reni; che il fegato e i reni vengono spesso estratti da carcasse che sono oggetto di scambi internazionali e che è perciò importante determinare dei limiti massimi di residui anche per i tessuti muscolari o adiposi;

considerando che, nel caso di medicinali veterinari destinati alle specie ovaiole, agli animali da latte o alle api mellifere, è altresì opportuno fissare dei limiti massimi di residui per le uova, il latte o il miele;

considerando che l'enrofloxacin e il closantel devono essere inseriti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90; che nello stesso allegato, in base alle nuove acquisizioni scientifiche, debbono essere modificati i limiti massimi dei residui per la ivermectina nelle specie bovine;

considerando che l'etiproston trimetamina deve essere aggiunto all'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90;

considerando che, per consentire che siano completati gli studi scientifici in materia, è opportuno prolungare la validità dei limiti massimi di residui provvisori precedentemente definita nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 per uno dei nitrofurani, ossia per il furazolidone;

considerando che tutte le sostanze appartenenti al gruppo dei nitrofurani eccetto il furazolidone di cui sopra, debbono essere aggiunte all'allegato IV del regolamento (CEE) n. 2377/90;

considerando che è opportuno stabilire un periodo di sessanta giorni prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, al fine di consentire agli Stati membri di modificare in maniera appropriata le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari di cui trattasi rilasciate in base alla direttiva 81/851/CEE del

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 895/93 della Commissione (GU n. L 93 del 17. 4. 1993, pag. 10).